

**Osservazioni e proposte di ENGIE Italia**  
**al documento per la consultazione n. 663/2017/R/eel**  
**“Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di**  
**accesso.”**

diffuso sul sito internet dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico

**17 ottobre 2017**

### Osservazioni di carattere generale

Engie ritiene che l'istituzione di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali aventi requisiti di affidabilità, così come previsto dalla Legge Concorrenza (124/2017), sia condivisibile in quanto come la stessa Autorità evidenzia nel DCO *“una maggiore qualificazione dei soggetti che svolgono l'attività di vendita e quindi della concorrenza ne aumenta l'affidabilità in termini sia di solidità del soggetto (al fine di aumentare la stabilità del sistema) che operativa, ovvero legata alla capacità di gestire il rapporto contrattuale con i clienti finali, specialmente quelli di piccola dimensione”*.

Pertanto, in linea generale si concorda con l'intento di codesta Spettabile Autorità di voler migliorare la stabilità del sistema e il grado di affidabilità degli operatori attivi, al fine di ridurre il rischio di default e garantire al contempo una maggior tutela verso il cliente.

Inoltre, un elenco pubblico con informazioni controllate sulle caratteristiche e l'affidabilità dei venditori, pubblicato da un ente terzo ed autorevole, contribuisce, insieme alle altre iniziative di comunicazione che andranno implementate prima della fine del regime di tutela dei prezzi, ad aumentare le informazioni a disposizione dei clienti e quindi anche il loro grado di consapevolezza e fiducia nel mercato.

Inoltre, se da un lato è condivisibile la volontà di non introdurre barriere all'ingresso per nuovi operatori, al contempo si ritiene importante che i venditori rispettino requisiti imprescindibili onde evitare situazioni di criticità verso il sistema.

Engie reputa necessario garantire un'adeguata tutela ai clienti di minori dimensioni, come i consumatori domestici e le PMI, tali clienti infatti, sono al centro della riforma di mercato proposta con la Legge Concorrenza per il superamento della tutela di prezzo. In forza di quanto sopra esposto, si ritiene che tali esigenze potrebbero essere soddisfatte tramite la creazione di una sotto-sezione dell'Elenco Venditori dedicata alle società di vendita che servono clienti domestici e PMI (clienti che oggi hanno diritto ad accedere al servizio di maggior tutela), i cui requisiti per l'accesso siano più stringenti a tutela dei consumatori finali.

Voglia pertanto l'Autorità prevedere che per poter servire clienti domestici e PMI sia necessario rispettare i seguenti requisiti aggiuntivi:

**1) titolarità diretta o tramite società collegate al Gruppo di un contratto di dispacciamento in prelievo per i punti serviti**

Le società di vendita che non hanno sottoscritto con l'impresa di trasporto un proprio contratto di dispacciamento (ovvero un contratto che le autorizzi a operare sulla rete) non sono soggette ai severi controlli di solvibilità e solidità finanziaria previsti dagli operatori di infrastruttura e, come le recenti vicende di settore hanno evidenziato, esiste il rischio che a fronte di un loro default nei confronti dell'Utente del dispacciamento a cui si appoggiano, i clienti finali da essi serviti si trovino senza preavviso nella necessità di trovare un altro fornitore sul mercato, per evitare di vedersi attivati i servizi di ultima istanza, con tutto il disagio pratico ed economico che da questo ne conseguirebbe.

**2) aver servito nell'anno precedente direttamente o tramite società collegate al Gruppo almeno 50.000 clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela o 100.000 clienti elettrici e/o gas aventi diritto ai relativi servizi di tutela (nel caso di operatore nuovo entrante, potrebbe ad esempio essere concessa un'abilitazione provvisoria vincolando la conferma dell'iscrizione al raggiungimento del numero necessario di clienti serviti ad esempio dopo 24 o 36 mesi).**

Questo criterio, garantirebbe coerenza e continuità con quanto previsto dall'Autorità stessa per l'accesso all'erogazione del servizio di Tutela SIMILE al fine di garantire requisiti dimensionali minimi tali da ridurre il rischio di inadeguatezza dell'operatore nel servizio di numeri elevati di clienti.

Inoltre, al fine fornire al cliente finale ulteriori elementi circa la solidità e affidabilità dell'impresa di vendita si propone l'inserimento di **informazioni qualitative relative all'operatività dell'operatore**. Si fa presente che, già il documento di consultazione all'art. 3.17 in merito ai requisiti di natura finanziaria prevede, ai fini della valutazione del livello minimo del capitale sociale, il richiamo ad elementi relativi all'operatività dell'impresa di vendita. Pertanto, si auspica che l'Autorità voglia prevedere l'inserimento di una **sezione dedicata** ad informazioni relative al numero di clienti serviti, quantità di energia erogata suddivisa per macro-tipologia di clienti, numero di regioni servite, numero di dipendenti, ecc..

In sintesi, anche alla luce dell'ormai prossimo e delicato completamento del processo di liberalizzazione che potrebbe comportare per alcuni operatori l'acquisizione in un tempo rapido di un numero potenzialmente elevato di clienti, si ritiene maggiormente opportuno regolare con attenzione le maglie di accesso all'Elenco Venditori almeno per la vendita a clienti di minori dimensioni e meritevoli di maggiore protezione. Questo potrà avvenire solo prevedendo requisiti più stringenti, a garanzia dell'adeguatezza di ciascun soggetto relativamente alle proprie capacità operative e finanziarie tipicamente legate alle attività commerciali.

Infine la Scrivente non concorda con la volontà di assegnare alle controparti commerciali classi di affidabilità - che potrebbero peraltro essere state causate da inadempienze di altri operatori della filiera o derivare da fattori esogeni al proprio operato - da rendere addirittura pubbliche sul sito web di ciascun esercente.